

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Circolare n. 35/2009 del 20 agosto 2009 sulle modalità di calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo in conformità dell'art. 93 LEF

1. Il 1. settembre 2009 entra in vigore l'annessa nuova Tabella dei minimi di esistenza del diritto esecutivo federale, che sostituisce quella del 1. gennaio 2001, abrogata con effetto al 31 agosto 2009.
2. La Tabella allegata tiene conto delle Direttive del 1. luglio 2009 della Conferenza svizzera degli ufficiali di esecuzione e fallimento.
3. È ordinata la pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale dell'annessa Tabella¹.
4. Intimazione a:
 - Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio;
 - Ufficio di esecuzione di Lugano, Lugano;
 - Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello;
 - Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;
 - Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;
 - Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia, Cevio;
 - Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, Biasca;
 - Ufficio di esecuzione e fallimenti di Leventina, Faido;
 - Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, Acquarossa.

**Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità di vigilanza**

Il presidente

Il segretario

¹ La Tabella è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009, a pagg. 6292-6295.